

ACCETTAZIONE EREDITÀ CON BENEFICIO DI INVENTARIO: LE COSE DA SAPERE

Quando una persona sottoposta a tutela, o beneficiaria di amministrazione di sostegno, risulti essere erede deve essere richiesta al Giudice Tutelare l'autorizzazione all'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, qualora non risulti preferibile procedere con la rinuncia all'eredità.

Es. il figlio sottoposto ad amministrazione di sostegno diventa erede del genitore deceduto, un soggetto tutelato viene individuato come erede nel testamento di un conoscente, un anziano beneficiario diventa erede di una sorella deceduta senza prole, etc.

L'effetto principale dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario è la separazione tra i beni oggetto dell'eredità ed il patrimonio personale dell'erede: in questo modo gli eventuali creditori del defunto potranno soddisfarsi solo sui beni facenti parte del patrimonio ereditario e non sui beni del soggetto fragile. È una indicazione volta a proteggere il patrimonio personale del tutelato/beneficiario.

Gli eredi, dal momento della morte del *de cuius* (ossia dall'apertura della successione) hanno un anno di tempo per presentare all'Agenzia delle Entrate la c.d. dichiarazione (o denuncia) di successione che può essere firmata anche da uno solo degli eredi. Si tratta di un adempimento di natura fiscale in forza del quale verrà calcolata la c.d. imposta di successione, una tassa che in alcune circostanze è dovuta allo Stato quando si diventa eredi.

Per poter accettare l'eredità con beneficio di inventario, in nome e per conto dell'amministrato/tutelato, come per rinunciarvi, l'amministratore di sostegno deve procedere come di seguito.

1. Depositare un'istanza per ottenere autorizzazione all'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario in nome, per conto e nell'interesse del tutelato/ beneficiario.

L'istanza va consegnata alla Cancelleria della Volontaria Giurisdizione

- a. per il Tribunale di Trento via Jacopo Acconcio n. 2, stanza n. Stanze 35-36, orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, informazioni telefoniche nei medesimi giorni dalle 10.30 alle 12.30 al numero 0461 213305; email: volontariacancelleria.tribunale.trento@giustizia.it
- b. per il Tribunale di Rovereto, gli Uffici si trovano in Corso Rosmini n. 65, piano rialzato, stanza 0.3, orario di apertura tutti i giorni feriali dalle 8.30 alle 12.30; email: canc.volontaria.tribunale.rovereto@giustizia.it, telefono 0464 451560 o 0464 451694.

Analogamente per il caso in cui l'amministratore di sostegno/tutore ritenga preferibile ottenere l'autorizzazione alla rinuncia all'eredità, ad esempio perché l'eredità comprende molti debiti/passività tali da rendere non conveniente per il soggetto fragile l'accettazione. Va sempre rammentato, infatti, che chi eredita inevitabilmente eredita sia i debiti che i crediti che risultano presenti in capo al defunto al momento del decesso.

Andrà richiesta copia conforme all'originale dell'istanza e della successiva autorizzazione del Giudice Tutelare per gli adempimenti che si dovranno svolgere subito dopo.

2. Una volta ottenuta l'autorizzazione del Giudice Tutelare, l'amministratore di sostegno/tutore dovrà recarsi presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale competente rispetto al luogo in cui il defunto aveva l'ultimo domicilio, o presso un notaio in pari luogo, per sottoscrivere un documento a mezzo del quale **dichiarerà di accettare l'eredità con beneficio di inventario**, sulla base dell'autorizzazione precedentemente ottenuta dal Giudice Tutelare. Alternativamente sottoscriverà un atto a mezzo del quale dichiara di rinunciare all'eredità.

Qualora l'amministratore di sostegno/tutore decida di rivolgersi ad un notaio è bene che concordi con lo stesso la documentazione da consegnare al fine della dichiarazione da presentare ed il compenso spettante al professionista per il servizio reso.

Qualora l'amministratore di sostegno/tutore si rechi presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione, dovrà portare con sé:

- copia della sua carta di identità e del suo codice fiscale;
- copia della carta di identità e del codice fiscale del beneficiario/tutelato;
- originale del certificato di morte della persona defunta;
- copia conforme all'originale dell'istanza e della ottenuta autorizzazione del Giudice Tutelare;

L'amministratore di sostegno/tutore, previo appuntamento presso la medesima Cancelleria, potrà richiedere il rilascio di una copia conforme all'originale della dichiarazione rilasciata.

Per il rilascio di tale copia autentica verranno richieste due marche da bollo di € 16,00 ed una marca da bollo di € 11,79. E' bene sempre concordare preventivamente con la Cancelleria il numero ed il valore delle marche da bollo da consegnare poiché sono periodicamente soggette a modifiche.

Il Cancelliere darà indicazioni per il pagamento a mezzo F24 della c.d. imposta di registro, una tassa dovuta sia in caso di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario che in caso di rinuncia all'eredità (ad ora il costo è pari ad € 200,00). Il Cancelliere trasmetterà, infatti, l'accettazione/rinuncia alla Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

3. A seguito dell'accettazione, l'amministratore di sostegno/tutore avrà il compito di incaricare un notaio ovvero un cancelliere del Tribunale (che siano competenti per territorio) di predisporre l'inventario, dal quale risulteranno le attività e le passività del patrimonio del defunto. L'inventario va depositato a cura del soggetto redigente (notaio o cancelliere!) entro 3 (tre) mesi dal giorno in cui è stata sottoscritta la dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario di cui al punto 2. Il termine di tre mesi può essere prorogato previa istanza motivata da depositarsi all'attenzione del Tribunale competente per territorio prima della scadenza del termine stesso.

In alcuni casi particolari, ad esempio se il defunto era sottoposto a sua volta ad amministrazione di sostegno da molti anni, il Giudice Tutelare può autorizzare l'accettazione dell'eredità pura e semplice (solamente per il caso in cui l'erede sia sottoposto ad amministrazione di sostegno poiché nel caso di tutela è obbligatorio sempre l'inventario per legge!).

In questo caso dopo l'accettazione davanti al funzionario del Tribunale o al notaio non sarà necessario predisporre alcun inventario ed il patrimonio del defunto si andrà confondere con quello ereditario senza distinzione di fronte ai potenziali creditori del deceduto.

N.B.: in vigore dello stato di emergenza epidemiologica legato al Covid – 19, è possibile accedere alla Cancelleria della Volontaria Giurisdizione monocratica solo previo appuntamento da prenotare con le seguenti modalità:

- per l'Ufficio della Volontaria Giurisdizione collocato a Trento, chiamando il numero verde 800336464 dalle ore 8 alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì, oppure scrivendo un'e-mail all'indirizzo ufficiocurezza.pg.trento@giustizia.it, specificando il motivo per il quale si chiede l'appuntamento;
- per gli Uffici della Volontaria Giurisdizione collocati a Rovereto, chiamando i numeri 0464 451560 – 0464 451694 nei giorni feriali dalle 8.30 alle 12.30, oppure scrivendo un'e-mail all'indirizzo canc.volontaria.tribunale.rovereto@giustizia.it, specificando il motivo per il quale si chiede l'appuntamento;

Per maggiori informazioni o un supporto è possibile rivolgersi all'Associazione Comitato per l'Amministratore di Sostegno in Trentino:

- Tel: 333.8790383
- Email: info@amministratoredisostegnotn.it

Per conoscere i Punti Informativi sul territorio provinciale è possibile visitare il sito www.amministratoredisostegnotn.it.